



RATING DI LEGALITÀ E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

F.A.Q.

1) Se la cooperativa non dispone di collegio sindacale, è sufficiente inserire chi fa da organo di controllo?

Si.

2) Cosa bisogna inserire nell'Allegato 2?

All'interno dell'Allegato 2 andranno inseriti i familiari conviventi maggiorenni.

3) Cosa si intende per "la sicurezza e la tracciabilità"?

L'espressione "la sicurezza e la tracciabilità" fa riferimento alle comunicazioni da e per la Prefettura. Per provare tale tracciabilità sarà sufficiente utilizzare nelle comunicazioni la PEC o la raccomandata con ricevuta di ritorno.

4) Con l'iscrizione alla White List, automaticamente si hanno tutti i requisiti per aderire al Protocollo?

Si. Infatti, come indicato nelle linee guida del Protocollo, l'iscrizione nella White List "conferisce alla cooperativa, oltre ad una qualificazione etica, anche il vantaggio della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia in quanto l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia (...)".

5) Cosa occorre per aderire al Protocollo?

Per aderire al Protocollo occorre il verbale del CdA. Trattandosi di un impegno importante per la cooperativa, appena possibile è utile far ratificare la decisione anche dall'Assemblea.

Dal sito www.agcm.it

1) Quali sono i tempi di attribuzione del rating di legalità?

I tempi per il rilascio del Rating sono stabiliti nel Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità. In particolare, l'art. 5 del Regolamento prevede che l'Autorità deliberi l'attribuzione del Rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Questo è il limite di tempo massimo da considerare quando la domanda è considerata completa, non ci sono osservazioni da parte dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC") e non si ritiene opportuno compiere ulteriori verifiche, richiedendo informazioni ad altre amministrazioni pubbliche. Una domanda è considerata completa quando il Formulario è stato debitamente compilato in tutte le sue Sezioni con le informazioni richieste ed inviato secondo le modalità prestabilite, ovvero non sono state omesse le informazioni necessarie: tra cui fatturato, data di registrazione nel registro delle imprese, dati anagrafici dei soggetti rilevanti di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento, e effettuato per tutte le dichiarazioni da rendere le opportune selezioni offerte.

I tempi possono, tuttavia, essere più lunghi nei seguenti casi:

- la domanda presentata è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, all'impresa una richiesta di informazioni; in tal caso il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;
- i Ministeri dell'Interno e/o della Giustizia e l'ANAC, ai quali l'Autorità trasmette copia integrale della richiesta di rating, formulano osservazioni; in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;
- l'Autorità chiede informazioni ad una o più pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente; in tal caso il termine di 60 giorni è sospeso per un periodo non superiore a 45 giorni.
- l'Autorità può, per esigenze istruttorie, prorogare il termine di cui al primo comma dell'art. 5 fino ad un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa.

Al termine delle verifiche, l'Autorità comunica al richiedente, a mezzo pec, l'esito della richiesta di rating. Se tale esito è positivo, l'Autorità inserisce l'impresa nell'elenco delle imprese cui il rating di

legalità è stato attribuito, con la relativa decorrenza. Le richieste non ammissibili o quelle che comportano un diniego non sono rese pubbliche.

2) Ci sono dei costi per ottenere il rating?

No, non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating. Basta andare sul sito dell'AGCM, nella sezione dedicata al Rating di Legalità, e seguire le istruzioni per la compilazione del formulario da inviare a mezzo pec all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

3) Quanto dura il rating?

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento, necessari per ottenere una "stelletta", l'Autorità dispone la revoca del rating. L'Autorità pubblica sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

4) Con quale periodicità viene aggiornato l'elenco delle imprese aventi il rating presente sul sito?

L'aggiornamento/pubblicazione avviene - in linea generale - con cadenza settimanale. Le informazioni disponibili e pubbliche sono esclusivamente quelle contenute nel file xls reso disponibile sul sito dell'AGCM.

5) Quali sono le modalità di pubblicizzazione del rating rilasciato? Si può utilizzare il logo dell'Autorità?

L'Autorità ha voluto lasciare libere le imprese sulle modalità di pubblicità dell'ottenimento del rating ottenuto. Chiaramente non deve essere utilizzato in alcun modo il logo dell'Autorità. L'impresa potrà dichiarare di aver ottenuto il rating con il punteggio attribuito e che si trova nell'elenco pubblicato sul sito dell'AGCM.

6) Come deve essere inviata la domanda per richiedere il rating?

Occorre compilare l'apposito modulo (il Formulario rinvenibile sul sito web dell'Autorità) in formato elettronico, sottoscriverlo con la firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente corredata da un suo documento di identità valido e inoltrarlo per via telematica, alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Qualunque altra modalità di inoltro della domanda diversa da quella indicata comporta la non accettazione della stessa, in particolare non verranno accettate domande inviate in forma cartacea, via posta, via fax o consegnate a mano. Si vedano per maggiori dettagli le Istruzioni per l'inoltro della domanda di attribuzione del rating rinvenibili nel sito: <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/istruzioni-per-linvio-della-domanda.html>.

7) Quali sono le cause di inammissibilità di una richiesta di attribuzione di rating?

La domanda di attribuzione del rating non può essere accolta qualora il soggetto richiedente non risulta abilitato. Questo si verifica nei seguenti casi: i) non ha sede operativa nel territorio nazionale; ii) non ha raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating (né riferito alla singola impresa né al gruppo di appartenenza) in Italia e/o iii) non risulta iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni, alla data della richiesta di rating.

8) Qual è il procedimento per l'attribuzione del rating di legalità?

L'Autorità delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutte le informazioni necessarie, dopo aver trasmesso una copia dell'istanza al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'ANAC. Nel caso in cui, nel corso dell'iter emergano

osservazioni da parte degli organi ministeriali e dell'ANAC, il termine per l'attribuzione del rating viene prorogato di trenta giorni.

L'Autorità, per esigenze istruttorie, può prorogare il termine originariamente previsto per il rilascio del rating fino ad un massimo di sessanta giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente.

Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating di legalità.

L'esistenza di condanne definitive o di carichi pendenti viene verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale. Fino all'attuazione di tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

9) Quali sono i possibili motivi che ostano al rilascio del rating?

La mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento (Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità) può comportare motivi ostativi l'attribuzione del rating.

Tra gli altri, nei confronti dei soggetti rilevanti non devono essere state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o misure cautelari personali e/o patrimoniali (che non devono essere in corso alla data di richiesta del rating) o non essere stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nel Regolamento. Le fattispecie indicate nel Regolamento in vigore sono: i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale (reati contro la PA) e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).

Infine, alla data di richiesta del rating, non deve essere stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nei confronti dell'impresa, inoltre, non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d. l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

Si rinvia al Regolamento pubblicato nel sito per la lista esaustiva dei requisiti necessari al rilascio del rating e, quindi, alle altre possibili cause ostantive.

Qualora emergano nel corso della verifica dei requisiti eventuali motivi che ostano all'attribuzione (o al mantenimento del rating in caso di rinnovo), l'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, né da comunicazione all'impresa richiedente.

L'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in particolare in merito alla responsabilità dei soggetti rilevanti, si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, tali dichiarazioni in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, in materia di false dichiarazioni.

10) Quando si può accedere al rating pur essendo in presenza di un decreto penale o di una sentenza di condanna?

Quando tali provvedimenti non riguardano un reato citato nel Regolamento attuativo in materia di rating. Inoltre, il rating può essere rilasciato, dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

11) Quali sono i presupposti per il diniego del rating?

E' sufficiente, ai fini del diniego del rating, la mera adozione di un decreto e/o una sentenza di condanna o di applicazione su richiesta delle parti e non anche la esecutività o irrevocabilità degli stessi.

12) Come viene attribuito il punteggio del rating?

L'impresa richiedente ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★ qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del Regolamento. Il punteggio base potrà essere incrementato di un "+" per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa rispetta tra quelli contenuti nel Formulario alla sezione C – requisiti per l'incremento del punteggio.

13) Cosa si intende al requisito di cui alla lettera a) (Rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e di ulteriori Protocolli) della Sezione C del formulario?

Tra gli elementi premiali l'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento indica l'adesione ai protocolli di legalità. L'adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 è riservata alle imprese associate a Confindustria e deve essere formalizzata mediante una delibera dell'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione (es. CdA), che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole contenute nel Protocollo e/o nelle Linee Guida di Confindustria.

Inoltre vengono presi in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito in esame il Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria.

14) Cosa si intende per tracciabilità dei pagamenti (lettera b) della Sezione C del formulario)?

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, non è necessario che la società sia dotata di il sistema di tracciabilità dei pagamenti al disotto dei limiti di legge che copra il 100% delle transazioni, purché, tuttavia, il sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei 3.000 € si applichi ad un volume significativo degli stessi, ovvero non riguardi solo una quota marginale.

15) Quando si intende soddisfatto il requisito di cui alla lettera c) della Sezione C del formulario (adozione di una funzione o struttura organizzativa anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231/2001)?

Il requisito di cui al punto c) può essere ritenuto soddisfatto qualora la società abbia adottato il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o un modello organizzativo che rispetti tutti i requisiti di cui al modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, comprensivo di codice etico e di un sistema di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e nel caso la società si avvalga anche di

un Organismo di Vigilanza esterno si richiede di specificarlo oltre che indicare la data di adozione del modello da parte della società e l'organo deliberante.

16) Quando si può parlare di Responsabilità sociale d'impresa (lettera d) della Sezione C del formulario)?

Anche l'adozione da parte dell'impresa richiedente di processi volti a garantire la Corporate Social Responsibility (CSR) può costituire requisito per un punteggio premiale aggiuntivo (art. 3, comma 2, lett. d)). La CSR comporta l'azione volontaria delle aziende a conseguire obiettivi sociali ed ambientali nel corso della loro normale attività economica al di là di quanto prescritto dalle disposizioni di legge. In tal senso, si osserva che la sola adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 non è elemento sufficiente a soddisfare il requisito in questione. Potranno, invece, essere valutati positivamente, tra gli altri, l'adesione alle certificazioni SA 8000:2008 in tema di responsabilità sociale, ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2007; l'adozione di standard internazionali come l'ISO 26000, dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o ICC., nonché l'implementazione di procedure in ambito di sicurezza del lavoro ispirate International Labour Organization (dichiarazione tripartita dell'ILO) e alle linee guida UNI INAIL del 2001 e l'implementazione di indici etici o di sostenibilità (tra cui ad esempio Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Goods).

17) Come può essere soddisfatto il requisito premiale in tema di white list (lettera e) della Sezione C del formulario)?

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui l'art. 3, comma 2, lettera e) (white list) non è sufficiente che l'impresa richiedente abbia, alla data di presentazione della domanda di rating, inoltrato richiesta di iscrizione ad uno o più elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, bensì è necessario che risulti effettivamente iscritta a tale lista. Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia presentato richiesta di rinnovo di inserimento ad una white list a cui era già iscritta, è necessario specificare se per la Prefettura competente al rilascio nella fase di aggiornamento l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, indicandone la data. Le aziende che operano nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (i settori individuati all'art. 1, comma 53, l. n. 190/2012) non otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di mancata iscrizione nelle white list istituite presso le competenti Prefetture. La non iscrizione ad una white list deve essere motivata, così come richiesto nel Formulario. In applicazione della decisione dell'Autorità del 24/07/2013, infatti, le società che specificano di operare in settori per i quali non è richiesto l'inserimento in una lista dei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come definiti dall'art. 1, comma 53, l. n. 190/2012, si possono vedere attribuito il punteggio premiale di cui alla lettera e).

18) A cosa fa riferimento il requisito alla lettera f) della Sezione C del formulario (Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria)?

Ci si riferisce ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (ad esempio Codici Etici di Confindustria, Confcooperative, Confcommercio, CNA, Confapi, ANCE). Al riguardo si precisa che l'adesione agli stessi deve risultare, come peraltro richiesto dalle stesse associazioni rappresentative, da atti espliciti assunti mediante delibera dell'organo dotato dei poteri di gestione/direzione dell'azienda. Sono ammessi Codici Etici Aziendali purché facciano esplicitamente riferimento ai principi stabiliti dalle associazioni di categoria, specificandone la data di adozione e l'organismo aziendale che lo ha deliberato.

19) Quali sono i modelli di prevenzione e di contrasto della corruzione ritenuti validi ai fini del punteggio premiale (lettera g) della Sezione C del formulario)?

L'adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione (art. 3, comma 2, lettera g)) presuppone che la società richiedente si sia dotata di un sistema di prevenzione dei

reati considerati nella L. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In tal senso, l'adozione del modello ex D.lgs 231/2001, soddisfa il requisito solo qualora l'ambito di applicazione sia stato esteso al fine di considerare oltre ai reati contro la pubblica amministrazione anche quelli indicati nella L. 190/2012 (lettere da A a N, cd. Piani di prevenzione della corruzione trasmesse alle amministrazioni pubbliche vigilanti e all'Anac).

20) Quando viene soddisfatto il requisito di cui alla lettera h) della Sezione C del formulario (esercizio dell'azione penale a seguito della denuncia all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia di uno dei reati previsti dal Regolamento commesso a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori)?

L'impresa potrà conseguire un segno "+" ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal Regolamento attuativo in materia di rating, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori. L'attribuzione di tale elemento premiale di cui alla lettera h) è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati. In altri termini, il requisito è soddisfatto laddove la denuncia, e l'azione penale conseguente, riguardano taluno dei reati previsti dal Regolamento.

21) E' obbligatorio compilare la sezione C2. Dichiarazione per la verifica delle condizioni per la riduzione del punteggio?

Sì. Il comma 5 dell'articolo 3 del Regolamento prevede la riduzione del punteggio di un segno "+" laddove sussistano annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

22) E' possibile richiedere la revisione del punteggio del rating attribuito anche prima dell'eventuale rinnovo?

Sì. Qualora l'impresa acquisisca prima della scadenza del rinnovo del rating ex novo uno o più dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento (cd. elementi premiali), può inoltrare una domanda di incremento del proprio rating di legalità, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, fornendo per ogni elemento premiale in più acquisito le informazioni rilevanti così come richieste nel Formulario. La documentazione deve essere inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it, facendo riferimento al numero caso per il quale si richiede l'incremento del rating attribuito (RT xxxx).

23) Come effettuare la richiesta di rinnovo?

Occorre inviare la richiesta di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del rating alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it, facendo riferimento al numero caso per il quale si richiede il rinnovo del rating attribuito (RT xxxx). Una volta scaduto il rating (decorsi quindi due anni dalla data di rilascio dello stesso), l'impresa non figura più nell'elenco delle imprese pubblicato sul sito.

24) Una volta attribuito il rating, qual è la procedura da seguire nel caso in cui sopraggiungano modifiche dei requisiti nel corso di vigenza dello stesso?

Qualora nel corso di vigenza del rating di legalità l'impresa assegnataria subisca variazioni nei requisiti di cui agli art. 2, comma 2, dovrà comunicare tali modifiche all'Autorità ai sensi dell'art.6 e 7 del Regolamento, entro 10 giorni dal verificarsi degli stessi. Tali modifiche riguardano, ad esempio, l'adozione di uno o più procedimenti a carico di uno o più soggetti rilevanti per i reati di cui all'art. 2 del Regolamento o l'ingresso nella compagine societaria di nuovi soggetti rilevanti.

La comunicazione relativa alle modifiche intervenute dovrà essere inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it, facendo riferimento al numero caso per il quale si inoltra la comunicazione (RT xxxx).

25) E' necessario allegare documentazione comprovante le dichiarazioni rese dall'impresa richiedente nel Formulario in merito ai requisiti e ad eventuali elementi premiali?

Il dichiarante può allegare tutta la documentazione che ritiene necessaria ai fini della valutazione dei requisiti e degli eventuali elementi premiali per l'attribuzione del rating, fermo restando che il sistema prescelto si basa essenzialmente sull'autocertificazione successivamente verificata attraverso controlli incrociati con le altre pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la documentazione dovrà essere sempre inviata per via telematica e firmata digitalmente alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.agcm@pec.agcm.it.

26) Come è possibile compilare il formulario in locale senza perdere i dati inseriti?

La compilazione e/o modifica delle informazioni inserite nel formulario può avvenire in locale se si dispone del software Acrobat Reader. In tal caso il Formulario prima dovrà essere salvato sul proprio PC attribuendogli un nome appropriato, e poi compilato e modificato con Acrobat Reader.

27) Cosa si intende per settore di attività dell'azienda?

Si fa riferimento all'attività effettivamente svolta dalla società richiedente (può essere il codice ATECO dell'azienda o la descrizione dell'attività così come riportata nella visura camerale).

28) Cosa si intende per fatturato?

Per "fatturato" si intende il dato relativo ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni" ossia la voce A1 del conto economico.

29) Cosa si intende per fatturato di gruppo? E quando deve essere inserito?

Per "fatturato di gruppo" si intende il bilancio consolidato redatto dalla Capogruppo che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nei casi in cui il fatturato della società richiedente il rating, sia inferiore a 2 milioni di euro e la stessa appartenga ad un gruppo, si può prendere in considerazione il fatturato del gruppo ma il rating viene attribuito alla impresa richiedente.

30) Quali sono i soggetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del Rating che devono essere riportati nel formulario?

I soggetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del rating sono espressamente disciplinati all'art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento in materia di rating.

In particolare, è necessario fornire le informazioni richieste nella sezione A1 del Formulario: per gli amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza e per tutti i membri del consiglio di amministrazione (inclusi i consiglieri), amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale, dei procuratori speciali nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa. Accanto alle generalità di ciascuno dei soggetti inseriti l'impresa dovrà selezionare dal menù a tendina la relativa qualifica/carica ricoperta nella società, quale ad esempio legale rappresentante, direttore tecnico, ecc. Inoltre occorre indicare se tali soggetti sono in carica oppure sono cessati dalla carica nell'anno precedente la richiesta di rating.

31) Chi sono i "soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, anche relativa"?

L'espressione "soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, anche relativa" si intende riferita a chi detiene la maggioranza, anche relativa, del capitale sociale. Se i soci sono tre

o più, e hanno tutti la stessa percentuale di quote societarie, dovranno essere indicati tutti nel formulario (es. 4 soci titolari del 25% del capitale).

32) Cosa si intende per “direttore tecnico”?

Per “direttore tecnico” ci si riferisce a chi ha questo ruolo dichiarato nel certificato camerale, sono quindi escluse le figure dei “Responsabili Tecnici” e dei “Preposti alla gestione tecnica”.

33) Quando vanno inseriti i dati relativi ai “procuratori speciali”?

Per “procuratori speciali” si intendono quelle figure che sono munite di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura, e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.

34) Quando si deve rispondere al punto B3.2 (Dichiarazione in merito alla responsabilità dei soggetti di cui al punto A1-LA CUI CARICA E/O POSIZIONE E' CESSATA NELL'ANNO PRECEDENTE LA RICHIESTA DI RATING)?

Sempre. Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la richiesta di rating, la società deve inserire il flag su “Non applicabile”.

35) Quando si applica l'eccezione di cui all'art. 2, comma 5, lett. d) del Regolamento?

L'eccezione si applica quando l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento. Al fine di dimostrare tale dissociazione, è opportuno che l'impresa trasmetta relativa documentazione (ad esempio delibere del CdA).

36) Cosa si intende per “anno precedente la richiesta di rating”?

Si fa riferimento ai 12 mesi precedenti la compilazione del formulario per richiedere il rating.